

IL NUOVO CLUB

STRUMENTI DI MANAGEMENT
PER CENTRI SPORTIVI
E FITNESS CLUB

BIMESTRALE ANNO XXXVII
EDITRICE IL CAMPO BOLOGNA

In caso di mancato recapito, rinviare all'Uff. CMP di Bologna, detentore del conto, per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa

210
MARZO
APRILE
2026


EURO 6,50

WWW.FITNESSTREND.COM



FITNESS
UN FUTURO
HI-TECH

FOCUS
COME CAMBIA
IL SETTORE



PILATES
MANEGGIARE
CON CURA



MISURARE LA
**CUSTOMER
EXPERIENCE**

LA LEADERSHIP
NELL'ERA DEL
CAMBIAMENTO



56_MONDO PILATES / **PILATES NEL CLUB: ISTRUZIONI PER L'USO**

a cura della redazione

L'ultima edizione di ForumClub ha portato l'attenzione anche sul Pilates con una tavola rotonda che ha analizzato alcuni aspetti fondamentali per inserire questa intramontabile disciplina nei centri fitness in modo sicuro, efficace e redditizio.

62_GESTIONE / **IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE: IL PUNTO SULLA GESTIONE**

a cura di Andrea Muzzarelli

L'ultima edizione di XLeisure ha fatto luce su alcuni dei maggiori problemi che i gestori d'impianti sportivi e piscine devono oggi affrontare. Gli operatori possono comunque contare su un notevole potenziale e su una domanda che resta elevata.

68_GESTIONE / **WELFARE AZIENDALE E SPORT DILETTANTISTICO**

di Luca Mattonai

Il welfare aziendale è uno strumento sempre più utilizzato dalle imprese per migliorare il benessere dei propri dipendenti e un'opportunità per fitness club e centri sportivi. Ma come inquadrare correttamente la fatturazione delle SSD?

70_NORMATIVE / **SAFEGUARDING: LE PRIME PRONUNCE DEI TRIBUNALI FEDERALI**

di Biagio Giancola

Le prime decisioni della giustizia federale dimostrano che la tutela dei minori e la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni sono un obbligo organizzativo e di vigilanza in capo alle società sportive e ai loro amministratori.

76_TRAINING AREA / **TECHNOGYM AI ECOSYSTEM: RISULTATI SUPERIORI PER GLI UTENTI E NUOVE OPPORTUNITÀ PER GLI OPERATORI**

informazione a cura di Technogym

Technogym introduce una nuova generazione di AGENTIC AI che rivoluziona il settore e lo evolve verso salute, prevenzione e sana longevità.

78_AZIENDE E PRODOTTI /

86_APPUNTAMENTI /

88_PERCORSI /

SAFEGUARDING: LE PRIME PRONUNCE DEI TRIBUNALI FEDERALI

DI BIAGIO GIANCOLA

Le prime decisioni della giustizia federale dimostrano che la tutela dei minori e la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, oltre a costituire un adempimento formale imposto dalla legge, sono un obbligo organizzativo e di vigilanza in capo alle società sportive e ai loro amministratori



A distanza di pochi anni dall'introduzione della figura del *Safeguarding Officer* nel mondo dello sport, la giustizia sportiva pubblica le prime sentenze sul tema della tutela attiva dei lavoratori e dei minori, obiettivi introdotti dal d.lgs. 36/2021 e d.lgs. 39/2021.

IL QUADRO NORMATIVO

Il recente quadro normativo, la delibera della Giunta nazionale del CONI n. 255 del 25 luglio 2023, le linee Guida delle Federazioni sportive e i codici etici hanno modernizzato lo sport con l'introduzione di stringenti misure di prevenzione e la nomina obbligatoria, da parte di ASD/SSD, di responsabili per la tutela

dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione - c.d. "Safeguarding Officer" - per garantire un ambiente sportivo inclusivo e sicuro, orientato alla parità di genere e al contrasto delle violenze. Alla luce di ciò, il Safeguarding Officer rappresenta una forma di tutela per i diritti dei tesserati e degli atleti, preordinata allo sviluppo fisico e mentale degli stessi, con particolare riguardo ai minori coinvolti nelle attività sportive.

Il quadro legale mira non tanto alla repressione quanto, piuttosto, **alla prevenzione, alla formazione, alla trasparenza e alla responsabilità per sensibilizzare gli operatori sportivi ai seguenti principi:**

- ▶ **parità di genere**, che diventa un elemento imprescindibile per un giusto ed equo trattamento all'interno dell'ambito sportivo secondo i canoni di uguaglianza formale e sostanziale;
- ▶ **tutela dei minori**, al fine di garantire un ambiente protetto e sicuro per i minori;
- ▶ **contrasto alla violenza di genere** e a qualsiasi forma di discriminazione.

Questi principi vincolano le ASD/SSD, chiamate ad **adottare misure preventive efficaci** per tutelare i partecipanti da molestie, abusi e discriminazioni, sia durante la pratica sportiva, sia negli ambiti sociali e lavorativi ad essa collegati, imponendo loro di adottare politiche attive per contrastare le disuguaglianze di opportunità e trattamento, nella partecipazione alle competizioni e nelle posizioni di *leadership* all'interno delle organizzazioni sportive, comportando l'obbligo di promuovere un ambiente in cui la partecipazione delle donne nelle diverse discipline sportive sia incentivata e tutelata. In estrema sintesi: **tutte le ASD/SSD devono dotarsi di codici etici e politiche interne di protezione, implementando programmi di formazione specifici per allenatori, dirigenti e tutti i professionisti coinvolti nelle attività sportive**, orientati non solo all'acquisizione di competenze tecniche, ma anche all'approfondimento delle problematiche relative alla tutela dei diritti dei minori, alla gestione dei conflitti e alla prevenzione di comportamenti violenti o discriminatori. A tal fine le ASD/SSD sono tenute ad **istituire canali di segnalazione e supporto** per permettere alle vittime di abusi, discriminazioni o violenze di poter denunciare i fatti senza timore di ritorsioni.

Se le ASD/SSD risultano affiliate a più enti affiliati, possono scegliere di applicare le linee guida emanate da una sola delle entità di affiliazione, dandone comunicazione alle altre, il tutto al fine di armonizzare e uniformare la procedura di tutela della dignità, dell'integrità fisica e psicologica dei partecipanti.

Le ASD/SSD inadempienti oltre alla responsabilità civile per danno illecito ai sensi degli artt. 2043 ss cc, senza dubbio **rispondono anche a livello disciplinare sportivo**, secondo i rispettivi Regolamenti di Giustizia Sportiva, e



saranno inoltre ritenute responsabili in solido in caso di violazioni in tema di discriminazione poste in essere dai propri dirigenti, salvo il caso in cui non riescano a dimostrare la loro completa estraneità al fatto illecito del tesserato e l'adozione di modelli adeguati a garantire il rispetto delle disposizioni.

LA RECENTE PRONUNCIA DI UNA CORTE FEDERALE

Una pronuncia molto recente della **Corte Federale Sportiva della F.I.G.C. (Corte Federale d'Appello FIGC n. 0088/2025-2026)** riconosce la responsabilità, in capo a un tecnico, un allenatore e alcuni dirigenti della squadra di calcio femminile militante in eccellenza, per violazione del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per aver sollecitato alcune atlete fino a procurare un infortunio a una loro compagna di squadra, per aver proferito verso alcune tesserate componenti della squadra delle frasi offensive, irrispettose e lesive della dignità e dell'autostima, nonché contenenti allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio. Parimenti, veniva chiesto il deferimento del responsabile del settore femminile della società calcistica per aver **omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione federale responsabile delle Politiche di Safeguarding, dei fatti illeciti di cui aveva avuto contezza**, del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società per aver consentito e comunque non impedito, adottando misure appropriate, i comportamenti illeciti dei tesserati. Con separato capo di incolpazione veniva, poi, deferito il Presidente della squadra calcistica per aver **consentito e comunque non impe-**

Tutte le ASD/SSD devono implementare programmi di formazione specifici per allenatori, dirigenti e tutti i professionisti coinvolti nelle attività sportive



Il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Amministrazione o l'organo competente secondo lo Statuto deve nominare il responsabile safeguarding come soggetto adeguatamente qualificato

dito, adottando misure appropriate, le condotte illecite dei tesserati e la stessa società calcistica a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. La responsabilità del Presidente

è stata ricondotta alle violazioni commesse dal tesserato in materia di protezione del minore e, in generale, del tesserato da qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

Nella decisione, la Corte Federale d'Appello irroga l'inibizione di 6 mesi a carico del Presidente e legale rappresentante della società sportiva e all'istruttore tecnico e responsabile safeguarding della predetta società, l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla stessa società sportivo dilettantistica.

La Corte Federale, con un ragionamento ben articolato, ritiene **accertata la responsabilità non solo dei tesserati, diretti interessati, per i fatti gravi perpetrati, ma anche la responsabilità del Presidente e della stessa Società a titolo indiretto e omissivo, tracciandone i confini.**

La responsabilità del Presidente per il fatto illecito del tesserato nasce dalla posizione di garanzia nei confronti dell'ordinamento sportivo e dei soggetti che vi fanno parte, legata al ruolo di rappresentanza della Società. Secondo la giurisprudenza sportiva consolidata, questa forma di responsabilità a carico del Presidente si muove in due direzioni: la *culpa in eligendo*, determinata dalla nomina di un soggetto inadeguato, oppure la *culpa in vigilando*, determinata dall'omesso controllo sull'operato dei tesserati (elemento soggettivo).

Per fare un esempio, con riferimento alla *culpa in eligendo* a carico del Presidente di una società, il Tribunale federale della F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball Softball) ha ritenuto accertata la responsabilità a carico di un Presidente di società per il fatto di non avere scelto con la dovuta cautela il collaboratore cui affidare compiti delicati in materia di salvaguardia dei minori, facendo richiamo ai principi espressi nel diritto "ordinario" sul tema della responsabilità del proponente ogni volta che ricorra un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate e il danno cagionato. (Tribunale Federale F.I.B.S., decisione n. 8/2025 del 21 gennaio 2026).

La colpa specifica legata alla figura del Presidente attiene alla violazione degli obblighi di

garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (ed eventualmente di coloro, anche non tesserati, che abbiano agito in nome o nell'interesse della stessa) (CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, SS.UU., 13/2024-2025; CFA, Sez. IV, n. 16/2023-2024). In sostanza, il Presidente che omette di adottare le misure a presidio della lealtà, della correttezza, della probità, della prevenzione verso qualsiasi forma di abuso, violenza, discriminazione, oppure omette di fornire un adeguato controllo diretto sulla loro corretta applicazione e sulla predisposizione effettiva di strumenti atti ad arginare possibili atti illeciti, risponde dell'illecito del tesserato in virtù della posizione di garanzia. I modelli adottati devono essere effettivi, correttamente applicati e idonei a prevenire il rischio di commissione di illeciti legati alla violenza di genere in questo caso.

LA RESPONSABILITÀ DEL SAFEGUARDING OFFICER

Per quanto attiene alla **responsabilità del Safeguarding Officer** per le violazioni commesse dal tesserato in materia di protezione del minore e, in generale, del tesserato da qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione, la Sentenza della Corte Federale affronta anche il tema della responsabilità del soggetto preposto alla tutela del minore, della parità di genere e al contrasto di qualsiasi forma di violenza, discriminazione e abuso, affermando che sul responsabile grava la medesima regola della posizione di garanzia: sia in riferimento alla qualifica che gli viene attribuita dal Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, sia in riferimento ai principi normativi emanati dal CONI - i.c.d. "Principi fondamentali in materia di abusi" del 2023, in materia di *safeguarding*, che impongono la predisposizione di Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori, nonché la nomina di un responsabile della protezione dei minori.

Riprendendo i principi penalistici, **la responsabilità del Safeguarding Officer** non è legata esclusivamente alla sua investitura formale, ma **va accertata in concreto** in base all'effettiva titolarità del potere-dovere di protezione del bene giuridico, di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle "specifiche circostanze in cui si è verificato il fatto" (Corte di Cassazione, Sezione Penale IV, sentenza del 22.1.2025).

La competenza del *Safeguarding Officer* è molto estesa: va dal monitoraggio e aggiornamento del *Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (M.O.G.)*, garantendo che le misure di protezione siano adeguate e tempestive, in conformità con le normative di tutela, alla vigilanza sull'applicazione del Codice di Condotta dell'organizzazione, assicurandosi che tutti i tesserati rispettino le normative di sicurezza e di comportamento etico. Inoltre, il *Safeguarding Officer* deve promuovere una cultura sportiva che sia inclusiva, rispettosa e attenta alla protezione dei soggetti





Il *Safeguarding Officer* è il punto di riferimento per la ricezione di segnalazioni relative a comportamenti violenti, lesivi o discriminatori

vulnerabili attraverso programmi di sensibilizzazione e formazione, che coinvolgano atleti, famiglie e operatori sportivi.

La figura del *Safeguarding Officer* è, inoltre, il punto di riferimento per la ricezione di segnalazioni relative a comportamenti violenti, lesivi o discriminatori, che devono essere trattate con riservatezza e tempestività, garantendo la protezione della vittima. Ha inoltre il compito di valutare la gravità delle segnalazioni ricevute e, qualora le circostanze lo richiedano, deve trasmettere il caso alle autorità competenti, come le forze dell'ordine o i servizi sociali. In tale ambito, la sua responsabilità si limita a garantire che la segnalazione sia fatta nel rispetto delle normative vigenti, senza sostituirsi agli organi investigativi o giudiziari.

Da ultimo, il *Safeguarding Officer* deve verificare che i protocolli di sicurezza siano effettivamente rispettati durante tutte le attività sportive, incluse le sessioni di allenamento, le competizioni e le trasferte. Ciò include il monitoraggio delle condizioni di sicurezza nelle strutture sportive e la supervisione delle modalità di interazione tra atleti e *staff*. In tal senso, il *Safeguarding Officer* deve segnalare tempestivamente eventuali carenze o rischi nei protocolli organizzativi e nelle strutture sportive, al fine di migliorare la prevenzione di comportamenti inappropriati o dannosi.

Come si vede, sono varie le forme di responsabilità coinvolte in tale ambito: dalle azioni illecite del tesserato (responsabilità diretta e personale) alla responsabilità legata al dovere di controllo e vigilanza dei titolari delle posizioni di garanzia (responsabilità indiretta e personale). E la responsabilità in solido della società (indiretta e oggettiva) legata all'inadeguatezza del sistema adottato.

Le pronunce evidenziano un principio sempre più netto: quando il sistema di tutela non funziona, la responsabilità non riguarda soltanto l'autore materiale dell'abuso: può estendersi anche ai dirigenti della società e al *Safeguarding Officer*. In quest'ultimo caso il medesimo risponde di omissioni gravi nel suo operato, come il mancato trattamento o la negligenza nell'affrontare

segnalazioni rilevanti, e la sua responsabilità potrebbe configurarsi a livello civile o disciplinare, ma mai penale per atti illeciti compiuti da altri soggetti ai sensi dell'art. 27 della Costituzione. Da qui nasce la facoltà riconosciuta dall'ordinamento sportivo per CONI/FSN/DSA/EPS, ASD/SSD di costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati di violenza contestati al tesserato, per esprimere la propria ferma condanna nei confronti di comportamenti inaccettabili all'interno del contesto sportivo.

CONCLUSIONI

Per concludere, le decisioni degli organi di giustizia federale dimostrano che la tutela dei minori e la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni non rappresentano più un semplice adempimento formale imposto dalla legge, ma costituiscono un vero e proprio obbligo organizzativo e di vigilanza in capo alle società sportive e ai loro amministratori. Da qui un consiglio pratico alle ASD/SSD: è certamente buona pratica l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo (*M.O.G.*) e dei relativi Codici di Condotta, ma occorre altresì garantire l'applicazione effettiva. Il punto di partenza è la nomina, con delibera del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Amministrazione o dell'organo competente secondo lo Statuto, del responsabile *safeguarding* come soggetto adeguatamente qualificato, sia interno sia esterno al sodalizio sportivo, che soddisfi i requisiti di competenza e indipendenza stabiliti dalle normative applicabili.

Alla nomina formale devono seguire poi gli obblighi di comunicazione, informando l'organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva) in sede di ri-affiliazione, nonché i soci e i tesserati attraverso la pubblicazione sul sito *web* e l'affissione di avvisi in sede con la previsione di modalità di contatto efficaci (ad esempio indicando un indirizzo e-mail dedicato o, preferibilmente, una linea telefonica apposita per il responsabile) e notificando la nomina al responsabile federale delle politiche di *safeguarding*.

Da ultimo, ma non per importanza, si consiglia la promozione di una formazione iniziale specifica per il responsabile nominato, e generale per la classe dirigente delle ASD/SSD affiliate, che deve essere conforme alle linee guida fornite dall'organismo affiliante, al fine di garantire un'efficace attuazione delle politiche di protezione e prevenzione. ///

BIAGIO GIANCOLA

Avvocato, è socio e partner dello Studio Martinelli Giancola Tiberio.

